



Tonucci & Partners

MEMO

**I bonus per la Transizione 4.0
nella Legge di bilancio 2021**



Premessa

Con la Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) vengono prorogati al 2022 e potenziati i crediti d'imposta necessari per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, nonché al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19.

Le disposizioni in questione riguardano:

- il **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali**, originariamente previsto dall'articolo 1, commi 184 – 197, della Legge n. 160/2019 e ora disciplinato ex novo dalla legge di bilancio 2021 (anche se con molti punti in comune con la precedente disposizione);
- il **credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo**, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;
- il **credito d'imposta per la formazione 4.0**.

In generale, possono beneficiare di suddette agevolazioni tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell'impresa. È utile segnalare che la Legge di bilancio (con riferimento alla disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo) modifica l'articolo 1, comma 199, della Legge n. 160/2019, sostituendo il riferimento al "reddito d'impresa" con il "**reddito dell'impresa**"; in tal modo, viene superata la questione interpretativa in merito all'esclusione delle imprese agricole che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.



Sono escluse dai benefici le imprese sottoposte a procedure concorsuali nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive.

Ad ogni modo, per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.



Bonus investimenti in beni strumentali

Le nuove misure del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotte con la Legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1051 – 1063 della Legge 30.12.2020, n. 178) sono applicabili retroattivamente agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio dell'impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati **già a partire dallo scorso 16 novembre 2020** e sino al 31 dicembre 2022.

È previsto, altresì, un **termine "lungo"** (estensione del termine **sino al 30 giugno 2023**) qualora sussistano determinate condizioni, ovvero che:

- il relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisto entro la data del 31 dicembre 2022.

Il credito d'imposta è definito in maniera differenziata a seconda della tipologia di investimenti e al momento di effettuazione degli stessi.

Una delle principali novità introdotte con la nuova disciplina del bonus – rispetto a quella ex L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – riguarda l'ampliamento dell'ambito oggettivo degli investimenti in nuovi beni strumentali, con **l'inclusione di beni immateriali cd. "ordinari"**, diversi da quelli "4.0" di cui agli allegati A e B della L. 232/2016.

Con riferimento ai beni "ordinari" (materiali e immateriali):

- per gli investimenti effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2022) il credito d'imposta spetta nella misura del **10%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e pari a 1 milione di euro per i beni immateriali. La misura del



credito di imposta è incrementata al **15%** per gli investimenti destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile;

- per gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023) il credito d'imposta spetta nella misura del **6%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e pari a 1 milione di euro per i beni immateriali.

Per quanto riguarda, invece, gli **investimenti in beni materiali “Industria 4.0”** (compresi nell'**allegato A** alla L. 232/2016), le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 riguardano il potenziamento delle aliquote agevolative e l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili.

Nello specifico:

- per gli investimenti effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2022) il credito d'imposta spetta nella misura del **50%**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; **30%**, per la quota di investimenti tra i 2,5 ed i 10 milioni; **10%**, per la quota di investimenti tra i 10 ed i 20 milioni;
- per gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023) il credito d'imposta spetta nella misura del **40%**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; **20%**, per la quota di investimenti tra i 2,5 ed i 10 milioni; **10%**, per la quota di investimenti tra i 10 ed i 20 milioni.

Infine, è prevista un'unica misura per il credito d'imposta spettante in relazione agli **investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”** (compresi nell'**allegato B** alla L. 232/2016). Il beneficio è riconosciuto, per tutto il periodo agevolato, nella misura del **20%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad 1 milione di euro.



In ogni caso, condizione necessaria al fine di poter fruire dell'agevolazione è che i beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Restano, comunque, esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Anche i **soggetti esercenti arti e professioni possono beneficiare dell'agevolazione**, soltanto con riferimento agli investimenti in nuovi **beni strumentali "ordinari"**.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 241/97) in **tre quote annuali** di pari importo (in luogo delle precedenti cinque quote). Tuttavia, viene introdotta la possibilità, per i soggetti con ricavi (o compensi) inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni strumentali "ordinari" nel periodo dal 16 novembre al 31 dicembre 2021, di utilizzare il credito in un'**unica quota annuale**.

Nel caso di investimenti in beni "ordinari", il beneficio è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione. Qualora l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" per la parte spettante (sulla scorta di quanto precisato coi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate Telefisco a 2020, con riferimento al precedente credito ex L. 160/2019).



In relazione agli investimenti nei beni “4.0” di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono tenute a produrre **perizia tecnica asseverata** (non più “semplice”, come per il precedente credito ex L. 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Tuttavia, per i beni dal valore unitario inferiore ai 300 mila euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.



Bonus R&S e Innovazione

Quanto al bonus R&S e innovazione, la legge di bilancio 2021 - art. 1, co. 1064 lett. a)-h) della L. 30.12.2020, n. 178 - **proroga al 31 dicembre 2022** l'agevolazione di cui all'articolo 1, commi 198 – 209, della Legge n. 160/2019 – la quale ha previsto, per il 2020, un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 ed in altre attività innovative (design e ideazione estetica) – apportando alcune precisazioni in relazione all'ambito applicativo dell'agevolazione e modificando la misura dei crediti d'imposta.

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili. Tra le principali novità introdotte con la legge di bilancio 2021 vi è proprio la **rideterminazione delle aliquote del credito di imposta**, in modificazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 203 della L. 160/2019.

Le **attività di ricerca e sviluppo** ammissibili al beneficio di che trattasi comprendono, in linea di massima, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in capo scientifico e tecnologico.

La legge di bilancio 2021 prevede l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al **20%** ed un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro.

Inoltre, al fine d'incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle **imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno**, il comma 185 della Legge n. 178/2020 prevede un'ulteriore estensione della misura del credito d'imposta per tali investimenti (compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, nella misura:



- del **25%** per le grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- del **35%** per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- del **45%** per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Sono considerate **attività di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Ad ogni modo, non possono essere considerate attività d'innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

La legge di bilancio 2021 prevede l'incremento del credito d'imposta per investimenti in **innovazione tecnologica** dal 6% al **10%** ed un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda, poi, le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un **obiettivo di transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0**, si prevede un incremento del credito d'imposta dal 10% al **15%** e un aumento dell'ammontare massimo del credito di imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.

Tra le altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta si comprendono le **attività di design** e **ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nel settore tessile e della



moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

La legge di bilancio 2021 prevede un incremento del credito d'imposta per investimenti in attività di design e ideazione estetica dal 12% al **20%** ed un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro.

Per ogni tipo di attività si indicano – all'art. 1, commi 200, 201 e 202 della Legge n. 160/2019 – le **spese ammissibili** ai fini della determinazione della base di calcolo dell'agevolazione e, in alcuni casi, i limiti percentuali rispetto al totale delle spese ammesse. La legge di bilancio 2021 ha apportato alcune modifiche finalizzate a precisare e meglio chiarire l'ambito applicativo del credito d'imposta.

Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta:

- le spese per il personale – ovvero le spese relative ai ricercatori, ai tecnici, al personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, nelle operazioni di innovazione tecnologica, nelle attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa, per un importo pari al 150% del loro ammontare;
- le spese per beni materiali mobili e software – ovvero le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, nei progetti di innovazione, nelle attività di design e di ideazione estetica (compresa la progettazione e realizzazione di prototipi, impianti pilota, campionari) – per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo, nel limite massimo del 30% delle spese per il personale agevolabili;



- le spese per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con Enti, Università, Istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, nella definizione della base di calcolo del credito d'imposta si applica la maggiorazione prevista per le spese del personale, pari al 150% dell'ammontare del costo agevolabile. Nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, tali spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4.9.96;
- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del soggetto commissionario, delle attività di innovazione tecnologica, attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito di imposta, stipulati con professionisti, studi professionali o altre imprese. Anche in questo caso, il requisito di territorialità (già previsto con riferimento alle spese *extra-muros*) deve sussistere ove si tratti di contratti stipulati con commissionari esteri;
- le privative industriali – ovvero le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale – nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui tali spese derivino da contratti d'acquisto o licenza stipulati con soggetti esteri, vale il medesimo requisito territoriale previsto per le spese *extra-muros*;
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica



ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili, ovvero a quelle relative a contratti extra-muros, contratti stipulati per attività svolte direttamente da parte del commissionario;

- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, nelle attività di innovazione tecnologica, nelle attività di design ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti extra-muros, costi dei contratti per attività commissionata.

Rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato in base al principio di competenza, ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/97) in **tre quote** annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è subordinato, inoltre, all'adempimento dell'obbligo di certificazione della documentazione contabile. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Sono, quindi, tenute all'adempimento anche le imprese con bilancio certificato. Per quanto riguarda, invece, le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, regolarmente iscritti nella sezione A del Registro dei revisori. Tale categoria di imprese può portare ad incremento del credito d'imposta le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione, per un importo non superiore a 5.000 euro.



Quanto agli ulteriori adempimenti documentali, la Legge di bilancio 2021 introduce l'**obbligo di asseverare la relazione tecnica** che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute – a norma dell'art. 1, comma 206, della Legge n. 160/2019 – a redigere e conservare. La relazione deve illustrare le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Essa deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.



Bonus Formazione 4.0

Tra le misure previste nella Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma, 1064 lett. i) della Legge n. 30.12.2020, n. 178) vi è, inoltre, la proroga al 2022 del **credito d'imposta formazione 4.0** (con la modifica dell'articolo 1, comma 210, della Legge n. 160/2019).

Il credito è riconosciuto con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, quali: *big data* e analisi dei dati, *cloud*, *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber*-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

La disciplina del bonus formazione – contenuta nella legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) – ha assegnato tale incentivo fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.

Con le successive leggi di bilancio sono state effettuate alcune rimodulazioni della misura del beneficio secondo la dimensione delle imprese, oltre che del limite massimo annuale del credito spettante, da applicarsi in relazione alla dimensione delle imprese, prevedendo che:

- nei confronti delle **piccole imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **50 %** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;



- nei confronti delle **medie imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **40 %** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- nei confronti delle **grandi imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **30 %** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura dell'agevolazione per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, è aumentata al **60 %** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

Una novità introdotta dalla Legge di bilancio 2021, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, riguarda l'**ampliamento dei costi ammissibili all'agevolazione** in conformità con quanto disposto dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE.

Si tratta, in particolare, dei seguenti costi:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.



Inoltre, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, è stato previsto **l'incremento di 5 milioni, per l'anno 2021, del Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università**, in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo andrà segnatamente destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.

Il CURSA svolge attività di ricerca applicata, con progetti che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di altri ambiti produttivi.

I progetti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.



Because we care.

ITALIA

Roma

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milano

Via Gonzaga, 5
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padova

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Napoli

Via Giosuè Carducci, 19
80121 (NA)
T +39 081 422784
F +39 081 418801
napoli@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Str. Academiei 39 - 41
Sc.A Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1
010013
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com